

REGOLAMENTO (CE) N. 248/2008 DEL CONSIGLIO**del 17 marzo 2008****che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, stabilisce le quote nazionali per il latte per i sette periodi di dodici mesi aventi inizio il 1° aprile 2008 nell'ambito del regime delle quote latte per il contenimento della produzione.
- (2) A norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, dette quote sono fissate fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni particolari esistenti in taluni Stati membri.
- (3) Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di preparare una relazione sulle prospettive di mercato nel settore, una volta completate le riforme del 2003 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari.

- (4) La relazione è stata elaborata e le sue conclusioni sono che la situazione attuale del mercato comunitario e del mercato mondiale e l'evoluzione prevista di qui al 2014 consentono un ulteriore aumento del 2 % delle quote, per favorire la produzione nella Comunità di maggiori quantitativi di latte e soddisfare la domanda di prodotti lattiero-caseari emergente dal mercato.
- (5) È pertanto opportuno aumentare del 2 %, a decorrere dal 1° aprile 2008 le quote di tutti gli Stati membri riportate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 1 dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 è sostituito da quello riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

ALLEGATO

«1. Quote nazionali

Stato membro	Quantitativi (in tonnellate)
Belgio	3 427 288,740
Bulgaria	998 580,000
Repubblica ceca	2 792 689,620
Danimarca	4 612 619,520
Germania	28 847 420,391
Estonia	659 295,360
Irlanda	5 503 679,280
Grecia	836 923,260
Spagna	6 239 289,000
Francia	25 091 321,700
Italia	10 740 661,200
Cipro	148 104,000
Lettonia	743 220,960
Lituania	1 738 935,780
Lussemburgo	278 545,680
Ungheria	2 029 861,200
Malta	49 671,960
Paesi Bassi	11 465 630,280
Austria	2 847 478,469
Polonia	9 567 745,860
Portogallo	1 987 521,000
Romania	3 118 140,000
Slovenia	588 170,760
Slovacchia	1 061 603,760
Finlandia	2 491 930,710
Svezia	3 419 595,900
Regno Unito	15 125 168,940»